

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 26 marzo 2021, n. 52

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione a gas metano della potenza elettrica nominale pari a 6,1 MWe e potenza termica di 19,488 MWt sito nel Comune di Foggia (FG).

Società: IPZS S.p.A. con sede legale in Roma (RM), alla Via Salaria, 691 – P.IVA 00880711007 C.F. 00399810589.

Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Decreto Legge n. 7 del 07 febbraio 2002 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito con modificazioni dalla Legge 09 aprile 2002 n. 55;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il rilascio delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CE;
- il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 115 del 30/05/2008 la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonti tradizionali, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 11, dalla Regione;
- ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 115 del 30/05/2008 il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- con la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- con la L.R. 31 del 21 ottobre 2008, la Regione Puglia ha adottato “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”;
- con il R.R. n. 12 del 14 luglio 2008 la Regione ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- con il Decreto del 10 settembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- con la D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- con la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- il R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010 con cui la Regione ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- con la L.R. 25 del 24 settembre 2012 è stata adottata una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- con la D.G.R. n. 1208 del 28/07/2017 la Giunta Regionale ha individuato la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali quale ufficio competente all’istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del D.Lgs. 115/2008; avendo quale indirizzi operativi quelli adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- con la L.R. 38 del 16 luglio 2018, ad integrazione della L.R. 25 del 24/09/2012, è stato adottato all’articolo 2, l’art. 5 bis inerente i “*Profili localizzativi e procedurali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008*”;
- l’art. 117 della costituzione che riconosce che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica vige la competenza concorrente tra Stato e Regioni;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 7 dell’art 11 del Decreto Legislativo 115/2008 e s.m.i., è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la società **Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.**, di seguito per brevità **IPZS S.p.A.**, con sede legale in Roma, in via Salaria 691, Cod. Fisc. **00399810589** e P.IVA **00880711007**, con nota pec del 29/11/2019 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 5008 in data 02/12/2019, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da **fonte tradizionale gas metano**, della **potenza elettrica** nominale di **6,1 MWe**, e **potenza termica** di **19,488 MWt**, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Foggia (FG)**, denominato “**Impianto di Cogenerazione CHP**”;
- successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha effettuato l’istruttoria telematica volta all’accertamento della completezza formale dell’istanza ex D.G.R. 3029/2010 e della D.D. 1/2011 - “*Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica*”, e con nota prot. n. 1844 del 12/03/2020 provvedeva ad effettuare formale richiesta di integrazione tecnico documentale. La

Società istante con nota pec del 10/04/2020 (acquisita al prot. n. 2873 del 14/04/2020) trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 1844 del 12/03/2020;

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva alla verifica della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it di cui alla succitata nota prot. n. 1844 del 12/03/2020 dalla quale emergevano ulteriori carenze documentali. Pertanto, a seguito dell'esito favorevole della verifica della presenza dei soli requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 3969 del 08/06/2020 comunicava il formale avvio del procedimento. Con la summenzionata nota prot. n. 3969 del 08/06/2020 la Sezione procedente, invitava l'Istante a voler provvedere a deposito della documentazione amministrativa, elencata nella citata nota, 10 giorni prima data prevista della riunione della Conferenza di Servizi nella sezione "Conferenza di Servizi/Da Integrare" al fine di renderla comunque disponibile agli Enti in indirizzo e al fine di consentire alla Sezione procedente di poter dichiarare la completezza amministrativa dell'istanza; cui l'Istante provvedeva in data 19/06/2020 e 20/06/2020 come rilevato dalla Sezione procedente da una verifica condotta sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
- atteso che la documentazione risultata carente, puntualmente elencata nella nota prot. n. 3969 del 08/06/2020 non influiva sulla completezza della documentazione progettuale sulla quale gli Enti in indirizzo sono invitati ad esprimersi si provvedeva contestualmente a convocare, presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la **Conferenza di Servizi** per il giorno **30/06/2020** e, con nota prot. n. 3969 del 08/06/2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria, nonché delle misure previste nel DPCM del 09/03/2020, la Sezione procedente comunicava lo svolgimento della seduta, originariamente programmata in modalità video conferenza, in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art.14 bis della L. n. 241/90 e s.m.i.. La seduta era aggiornata con l'invito rivolto alla Società a voler provvedere alla trasmissione della ulteriore documentazione integrativa richiesta nel corso della seduta dagli Enti, e con nota prot. n. 4648 del 01/07/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, trasmetteva copia conforme del verbale della suddetta riunione a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorchè non intervenuti;
- Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 30/06/2020 sono prevenuti gli ulteriori pareri di seguito elencati:
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 6417 del 01/09/2020;
 - Comando Provinciale VV.FF., prot. n. 42789 del 03/08/2020;
 - Regione Puglia - Servizio AIA/RIR, D.D. 381 del 16/12/2020;
 - Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 12480 del 16/09/2020;
 - Regione Puglia - Risorse Idriche, prot. n. 2187 del 23/02/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 19675 del 14/10/2020;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 17807 del 21/09/2020;
 - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 14004 del 28/09/2020;
 - Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 35368 del 02/10/2020;
 - ANAS S.p.A., prot. n. 440829 del 02/09/2020.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 6417 del 01/09/2020, con cui esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo all'intervento proposto subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 8447 del 29/06/2020, comunica

che per l'attività in questione è stata presentata dalla IPZS l'istanza di valutazione progetto ex art. 3 del D.P.R. 151/2011 – nota prot. n. 4684 del 03/04/2020 – poiché l'intervento rientra fra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai punti 1.1.C, 2.2.C, 49.2.B e 49.3.C dell'All. I al D.P.R. n. 151/2011. Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza questo Comando ha richiesto con nota prot. n. 6110 del 12/05/2020 della documentazione integrativa che è pervenuta in data 22/06/2020 (prot. n. 8084) ed è, ad oggi all'esame del funzionario istruttore.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

la società IPZS S.p.A. con nota pec del 09/02/2021 (acquisita al prot. n. 1324 del 09/02/2021) trasmetteva "Esito Favorevole progetto. Pratica 18928/Turbogeneratore" rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Foggia. In particolare il Comando Provinciale comunicava che "... considerata la richiesta di integrazione (nota prot. 6110 del 12/05/2020) e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 22/06/2020 al prot. n. 8084, inerente l'oggetto, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione tecnica di corredo pervenuta on – line, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle norme di prevenzione incendi e delle misure antincendio vigenti, anche se non rilevabili dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici. Si comunica che, a lavori ultimati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 15180211, la procedura dovrà completarsi con la presentazione a questo Comando, da parte del titolare dell'attività, della domanda di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), utilizzando il modello (PIN 2 – 2018), corredata di asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio ed al progetto approvato da questo Comando su apposito modello (PIN 2.1 – 2018), e della documentazione prescritta dal D.M. 07/08/2012, necessaria per comprovare la rispondenza della opere e degli impianti alle vigenti norme di prevenzione incendi e sui prodotti da costruzione. Si rammenta che, nel caso in cui nell'ambito dell'attività in trattazione vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, dovrà altresì essere ottemperato a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ...".

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio V.I.A./V.Inc.A., Determina Dirigenziale n. 102 del 12/03/2020, con cui determina di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del comitato Regionale V.I.A. reso in data 11/02/2020, il progetto di "Introduzione nuovo impianto di cogenerazione (CHP) e altre modifiche impiantistiche soggette a finanziamento regionale, sito in agro di Foggia, in Via Leone XIII, 333, fg.99 p.lle 656, 658, 657, 655, 654, 593, fg. 98, p.lla 14".
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio A.I.A./R.I.R., Determina Dirigenziale n. 381 del 16/12/2020 ai fini della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 246 del 12/05/2009 come da ultimo modificata con D.D. n. 1911/2018 della Provincia di Foggia - Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con cui attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con le finalità di attuazione/ottemperanza di prescrizioni derivanti da Enti Competenti e in considerazione della Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 del Servizio V.I.A./V. Inc.A. rilasciata con D.D. n. 102 del 12/03/2020 (prot. Regionale n. 4120 del 25/03/2020) con cui si ritiene che l'intervento non sia assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, determina, fatte salve le considerazioni espresse di quantificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della D.G.R. 648/2011, le seguenti modifiche:
 - installazione di una macchina per la Stampa Digitale in grado di aumentare notevolmente la sicurezza del prodotto finito perché difficilmente riproducibile con la stampa tradizione (fabbricato 12);
 - introduzione di linee di personalizzazione di tutti i prodotti su supporto plastico (Patenti, Tesserini di riconoscimento, PSE, etc.), al fine di garantire un back up della produzione presente solo nello stabilimento OCV di Roma (Card Making, fabbricato 25);
 - automazione del processo dell'impianto di produzione delle targhe con lo scopo di implementare nuovi sistemi di automazione di processo e di controllo qualità per migliorare l'attuale standard di processo e garantire maggiore sicurezza e qualità del prodotto; nell'unità di produzione targhe, è

prevista anche la realizzazione di nuovi sistemi per l'automazione della movimentazione e stoccaggio dei magazzini di produzione;

- realizzazione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo;
- installazione di una centrale modulare di cogenerazione (CHP) ad alto rendimento integrata con un impianto fotovoltaico, per garantire in maniera flessibile l'autoproduzione di energia elettrica, vapore e acqua calda per le linee di produzione installate ed in corso di installazione;
- realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina per l'ombreggiamento dei parcheggi.

Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove prescrizioni:

1. nuovi punti di emissione in atmosfera di tipo convogliato che integrano il quadro emissivo approvato con Determina Dirigenziale n. 246 del 12/05/2009 rilasciata dalla Regione Puglia, come da ultimo modificata con D.D. n. 1911/2018 dalla Provincia di Foggia.

N.	FASE	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valori storici	BAT-AEL	Valori tratti dal PMeC rev. 04 ¹	Valore autorizzato con la presente AIA mg/Nm ³	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
CHP-E1	Nuovo cogeneratore	Impianto cogenerazione	20	81.290	NO _x	-----	-----	50	50	Dry Low Emission	in continuo ⁴
					CO	-----	-----	100	100		
CHP-E2		By pass cogenerazione	20	81.290	NO _x	-----	-----	50	50	Dry Low Emission	-----
					CO	-----	-----	100	100		
CHP-E3		Sfiato estrazione vapori	8	140	Sostanze oleose	-----	-----	30	30	Filtro a coalescenza	Annuale
ESS-E1	Impianto essiccazione fanghi	Recupero polveri essiccazione	9,5	5.000	Concentrazione odori	-----	-----	-----	500 ouE/m ³	Scrubber unico doppio stadio	semestrale
					Polveri	-----	-----	30	30		Annuale
E1	Stampa digitale	Gallus UV	9,5	4.000	Polveri	-----	-----	30	30	-----	Annuale
					SOV (come COT)	-----	-----	100	100		Annuale
E114	Card Making	Laminatoio Lauffer 1	9,5	5.000	Polveri	-----	-----	30	30	Filtro a carboni attivi	Annuale
					SOV (come COT)	-----	-----	100	100		Annuale
E115		Laminatoio Lauffer 2	9,5	5.000	Polveri	-----	-----	30	30	Filtro a carboni attivi	Annuale
					SOV (come COT)	-----	-----	100	100		Annuale

Il punto di emissione CHP - E2 non è soggetto a limiti e monitoraggi a condizioni che i parametri siano al di sotto dei limiti di rilevanza.

Si riportano di seguito i parametri da monitorare relativamente alle emissioni odorigene per l'impianto di essiccazione fanghi, secondo allegato alla L.R. 23/2015. Per il primo anno è previsto il monitoraggio secondo set completo. Eventuali variazioni circa la frequenza e set analitico saranno condivise ed approvate da ARPA Puglia - DAP Foggia in base agli esiti analitici dei monitoraggi.

COMPOSTO	CAS NUMBER	ODOUR THRESHOLD (ppm)	EMISSIONI PUNTUALI - CONCENTRAZIONI LIMITE (mg/Nm ³)	EMISSIONI DIFFUSE - CONCENTRAZIONI LIMITE (mg/m ³)	METODO DI RIFERIMENTO
METANOLO	67-56-1	3,30E+01	150 *	20	EPA TO-15
ETANOLO	64-17-5	5,20E-01	600 *	90	NIOSH 1400
ISOPROPRANOLO	67-63-0	2,60E+01	300 *	40	NIOSH 1400
TER-BUTANOLO	75-65-0	4,50E+00	150 *	20	NIOSH 1400
FENOLO	108-95-2	5,60E-03	20 *	3	EPA TO-15
2-ETOSSIETANOL	110-80-5	5,80E-01	20 *	3	NIOSH 1403

BUTOSSIETANO LO	111-76- 2	4,30E-02	150 *	20	NIOSH 1403
2- ETOSSIETILACE TATO	111-15- 9	4,90E-02	20 *	3	NIOSH 1450
ISOBUTILACETA TO	110-19- 0	8,00E-03	80	10	NIOSH 1450
N- BUTILACETATO	123-86- 4	1,60E-02	150	20	NIOSH 1450
N- PROPILACETAT O	109-60- 4	2,40E-01	300 *	40	NIOSH 1450
SEC- BUTILACETATO	105-46- 4	2,40E-03	20	3	NIOSH 1450
TER- BUTILACETATO	540-88- 5	7,10E-02	700	100	NIOSH 1450
METILACETATO	79-20-9	1,70E+00	300 *	40	NIOSH 1458
METILMETACRI LATO	80-62-6	2,10E-01	150 *	20	EPA TO-15
ACETONE	67-64-1	4,20E+01	600 *	90	EPA TO-11A
METIL ISOBUTILCHET ONE	108-10- 1	1,70E-01	150 *	20	EPA TO-15

METIL ETILCHETONE	78-93-3	4,40E-01	300 *	40	EPA TO-15
METIL N- AMILCHETONE	110-43- 0	6,80E-03	70	10	NIOSH 2553
TETRACLOROET ILENE	127-18- 4	7,70E-01	20 *	3	EPA TO-15
TRICLOROETILE NE	79-01-6	3,90E+00	20 *	3	EPA TO-15
1,3 - BUTADIENE	106-99- 0	2,30E-01	5 *	1	EPA TO-15
DIETILAMMINA	109-89- 7	4,80E-02	20 *	3	OSHA n.41
DIMETILAMMIN A	124-40- 3	3,30E-02	20 *	3	OSHA n.34
ETILAMMINA	75-04-7	4,60E-02	20*	3	OSHA n.36
METILAMMINA	74-89-5	3,50E-02	20*	3	OSHA n.40
AMMONIACA	7664- 41-7	1,50E+00	250*	35	NIOSH 6015
N- BUTILALDEIDE	123-72- 8	6,70E-04	4	1	EPA TO-11A
ACROLEINA	107-02- 8	3,60E-03	20	3	EPA TO-15
FORMALDEIDE	50-00-0	5,00E-01	20*	3	EPA TO-11A
PROPIONALDEI DE	123-38- 6	1,00E-03	5	1	EPA TO-11A
ACETALDEIDE	75-07-0	1,50E-03	5	1	EPA TO-11A
CROTONALDEID E	4170- 30-3	2,30E-02	20*	3	EPA TO-11A
ACIDO ACETICO	64-19-7	6,00E-03	30	4	NIOSH 1603
IDROGENO SOLFORATO	7783- 06-4	4,10E-04	1	0,2	EPA m16
DIMETILDISOLF URO	624-92- 0	2,20E-03	20	3	EPA m16
DIMETILSOLFU RO	75-18-3	3,00E-03	20	3	EPA m16
A-PINENE	1195- 92-2	1,80E-02	200	30	NIOSH 1552
B-PINENE	80-56-8	3,30E-02	300*	40	NIOSH 1552
LIMONENE	127-91- 3	3,80E-02	500	70	NIOSH 1552

Segue elenco dei punti di emissione non significativi:

N.	FASE	Provenienza Reperto – Macchina	Posizione amministrativa/Prescrizioni
E145	Laboratorio	Cappa Laboratorio Arredi 1	Scarsamente rilevanti ai sensi dell'All. IV parte I "Impianti ed attività" di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 punto jj
E146	Laboratorio	Cappa Laboratorio Arredi 1	Scarsamente rilevanti ai sensi dell'All. IV parte I "Impianti ed attività" di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 punto jj
CHP- E4	Nuovo cogeneratore	Gruppo elettrogeno di emergenza (potenzialità < 1MW)	Deroga ai sensi dell'All. IV parte I "Impianti ed attività" di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 punto bb

di stabilire che:

2. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
3. il Gestore deve rispettare le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 246 del 12/05/2009 dalla Regione Puglia come da ultimo modificata con D.D. n. 1911/2018 dalla Provincia di Foggia;
4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimenti" e smi;
6. il termine di validità della presente autorizzazione integrata ambientale resta fissato dalla originaria AIA rilasciata con D.D. n. 246 del 12/05/2009 dalla Regione Puglia come da ultimo modificata con D.D. n. 1911/2018 della Provincia di Foggia;
7. il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarante compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.

▪ Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. 12480 del 16/09/2020, con cui, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

1. le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua;
2. il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
3. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
5. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;
6. sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;

7. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
 8. siano osservate le norme del R.D. 25/7/1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
 9. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.
- Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Parco Tratturi, nota prot. n. 8770 del 18/06/2020, con cui comunica che dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio, pertanto comunica la propria non competenza nel procedimento di cui all'oggetto.
 - Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 2187 del 23/02/2021, con cui in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota n. r_puglia/AOO_159/PROT/08/06/2020/0003969, la Sezione scrivente ha espresso il proprio parere di competenza prot. n. AOO_075_02.07.2020_0006447: sulla base di quanto illustrato dal proponente, è stata ritenuta poco sostenibile la gestione della risorsa idrica, sia in termini di tipologia di approvvigionamento, che di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di processo, riferita all'intero stabilimento.

A seguito delle integrazioni fornite, ed alla luce di quanto rappresentato dal proponente nella nota prot. n. AOO_075/2114 del 22/02/2021, con la presente, si procede al riesame del parere espresso, in riferimento agli impianti richiamati in oggetto ed alla compatibilità degli stessi con le misure e gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, tenendo conto del contesto generale sia del procedimento amministrativo sia del progressivo adeguamento impiantistico avviato, sia della versatilità di adattamento dell'originario impianto a sempre diverse tipologie produttive.

È prioritariamente evidenziato dal proponente che con atto dirigenziale n. 381 del 16/12/2020, il dirigente del Servizio VIA, AIA VInCA ha ritenuto che le modifiche da apportarsi all'impianto, non fossero sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 648/2011, rinnovando l'A.I.A. per le attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

La nuova richiesta di AU riguarda l'implementazione di un piano di efficientamento e miglioramento dello Stabilimento di Foggia, che si articola nei seguenti interventi principali:

- Installazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento con turbina a gas
- Installazione di un impianto di essiccazione fanghi
- Installazione di un impianto fotovoltaico su pensilina per l'ombreggiamento dei parcheggi
- Installazione di un recuperatore a ciclo frigorifero.

Come riportato negli elaborati integrativi, "*... Lo stabilimento di Foggia, edificato nel 1936, dispone di un impianto di depurazione chimico-fisico e biologico dal 1982. Tale impianto fu dimensionato, progettato e realizzato in funzione delle tecnologie e delle potenzialità produttive allora presenti. Infatti, in quel periodo storico, lo stabilimento disponeva di quattro macchine continue per la produzione della carta e della cosiddetta "linea cellulosa", che consisteva in un processo di estrazione della cellulosa dalla paglia che comportava un cospicuo consumo idrico. La linea cellulosa è stata dismessa dal 1998, così come sono state dismesse due delle quattro linee di produzione della carta, in favore di nuovi reparti produttivi quali la stampa e l'allestimento dei bollini farmaceutici e del Gioco Lotto, dei ricettari medici, delle CIE, che nei loro processi non prevedono lo sfruttamento della risorsa idrica ...*".

Dagli elaborati integrativi si evince che nell'intero stabilimento, di notevole estensione e consistenza impiantistica, sono in corso da tempo interventi di adeguamento, tesi da una parte a diversificare le linee di produzioni, per rispondere alle attuali esigenze di mercato, dall'altra ad una progressiva conversione verso metodologie produttive più sostenibili dal punto di vista energetico ed idrico.

In riferimento a questo ultimo aspetto, il proponente, in particolare dichiara (n. AOO_075/2114 del 22/02/2021): "*... in merito al riutilizzo delle acque reflue, ha già implementato una serie di modifiche del sistema di depurazione e ricircolo interno delle acque di processo [...]. Il recuperato (il 98% dell'acqua e il 95% delle fibre in ingresso), è perfettamente compatibile con il ciclo e la produzione in corso di ciascuna delle macchine continue, poiché viene totalmente riutilizzato nel processo produttivo. Con l'inserimento*

dei flottatori di recente allestimento, al depuratore arriva soltanto il surplus dell'acqua non recuperata. Il contenuto di solidi del refluo in ingresso al depuratore è pertanto notevolmente ridotto, con conseguente riduzione dei fanghi di risulta. Inoltre, parte dell'acqua trattata dal depuratore, nella misura di 17 l/sec, viene comunque riutilizzata in cartiera. L'acqua di approvvigionamento è pertanto oggi utilizzata solo per l'integrazione del ciclo produttivo.

Grazie all'attuale sistema di gestione ed ottimizzazione dei reflui su citati, nel 2020 sono stati riutilizzati 421.206 m3 di acque così suddivisi:

Acqua rilanciata 2020	(mc/anno)
POMPE DEPURATORE	151.929
FLOTTATORE MC1	168.810
FLOTTATORE MC2	100.467
TOTALE	421.206

raggiungendo una percentuale di recupero pari a circa il 30% del fabbisogno complessivo dello stabilimento sulla media dei consumi dell'ultimo triennio ...".

Nella medesima nota sono aggiornati i consumi idrici e le tipologie di approvvigionamento:

Tipologia di approvvigionamento	Utilizzo	Consumi anno 2019 (m3)	Consumi anno 2020 (m3)
Acquedotto	Igienico sanitario	102.536	171.152
Consorzio di Bonifica	Industriale	33.665	52.535
Pozzi	Industriale	615.000	756.105
Acqua recuperata dal Depuratore	Industriale	277.480	151.929
Recupero acqua dai flottatori	Industriale	-----	134.638
Totale		1.028.681	1.266.359

Nonostante i notevoli volumi di fabbisogno idrico, il proponente stima tuttavia che l'incremento apportato dai nuovi impianti, rispetto ai consumi dell'intero stabilimento, "... risulta essere di entità trascurabile (+ 1%) ...", come riportato a pag. 181 dello Studio Preliminare Ambientale.

In riferimento alla gestione delle acque meteoriche, si ribadisce che l'attività è sottoposta alla disciplina del Capo II del R.R. n.26/2013.

Gli elaborati integrativi evidenziano estese superfici di dilavamento (41 ha su 109 ha di totale estensione della proprietà) che determinerebbero tuttavia volumi medi di pioggia annuali pari a circa il 20% rispetto ai volumi di scarico delle acque di processo, che confluiscono nel depuratore a servizio del complesso impiantistico.

L'impianto di trattamento è di tipo chimico-fisico e biologico ed è dettagliatamente descritto in apposito elaborato (Relazione Depuratore).

Inizialmente realizzato per il solo trattamento delle acque reflue industriali, possiede una potenzialità (1600 m3/h) maggiore dell'attuale fabbisogno ed è in grado di gestire le portate industriali, meteoriche e reflue domestiche, grazie anche ad una capacità di accumulo ulteriore di 12.700 m3.

L'area interessata dall'installazione dell'impianto di cogenerazione, genera una portata di acque meteoriche pari a circa 143 l/s con un tempo di ritorno pari a 50 anni (pag. 9 della Relazione Idrologica). Lo scarico finale, in acque superficiali, avviene nel canale Faraniello di Castiglione, con rispetto dei parametri della Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., autorizzato con AIA A.D. n. 246/2009, modificata con A.D. del Servizio AIA/RIR n. 381/2020, a valle del pozzetto fiscale di monitoraggio.

Rispetto a questo ultimo aspetto, considerata la consistenza dello stabilimento e l'incidenza delle portate meteoriche rivenienti dalle aree interessate dall'intervento, si ritiene trascurabile la stessa e ammissibile lo smaltimento nell'impianto esistente, a condizione che siano sempre rispettati i limiti di emissione di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/2006.

Tanto premesso e considerato, la Sezione scrivente, in considerazione delle ragioni esposte dal proponente, limitatamente alle attività aggiuntive oggetto di autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ossia in riferimento alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale, della potenza elettrica nominale di 6,1 MWe, e potenza termica di 19,488 MWt, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da installarsi presso lo stabilimento in oggetto menzionato, esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza, prescrivendo le seguenti attività:

- Nel successivo aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:
 - sia redatto uno studio di fattibilità, da realizzarsi anche per stralci successivi, che preveda l'implementazione di sistemi di approvvigionamento idrico alternativi al prelievo di acque dal sottosuolo, attraverso il potenziamento del recupero e riutilizzo delle acque meteoriche e di processo;
 - sia redatto uno studio di fattibilità degli interventi necessari per il raggiungimento dei limiti emissivi previsti dalla Tab. 4, dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi nel torrente Faraniello di Castiglione, tributario del torrente Candelaro, al fine di valutare per quali parametri sia opportuno il rispetto di limiti più restrittivi degli attuali;
- Il riuso delle acque reflue depurate avvenga in ottemperanza del R.R. n. 8/2012.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 19675 del 14/10/2020, con cui esprime parere favorevole, fatte salve le seguenti indicazioni generali aventi carattere di cautele esecutive e gestionali:
 - al fine di non creare pregiudizio al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, sia predisposto un adeguato programma di manutenzione e controllo periodici dell'impianto di depurazione a servizio dello stabilimento;
 - si garantisca la sicurezza, evitando qualsiasi ostacolo al regolare deflusso delle acque.
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nota prot. n. 17807 del 21/09/2020, con cui comunica che dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale non sono state rilevate interferenze dell'impianto in oggetto con le opere gestite da questo Consorzio.
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 17510 del 19/06/2020, con cui visionata la documentazione progettuale depositata sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it - per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in argomento.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 14004 del 28/09/2020, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e della L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 35368 del 02/10/2020, con cui considerato che:
 - il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
 - il Comando Militare Esercito "PUGLIA", ha fornito parere favorevole per l'esecuzione dell'opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;
 - il Comando Territoriale, ha espresso il nulla osta, per i per i soli interessi dell'Aeronautica Militare, alla realizzazione dell'impianto indicato in oggetto;esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,

all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1° ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- ENAC, nota prot. n. 60082 del 23/06/2020 con cui comunica che al fine dell'ottenimento del parere- nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando la documentazione necessaria e attivando, contestualmente analoga procedura con Enav.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società istante con nota pec del 23/06/2020 (acquisita al prot. n. 4511 del 23/06/2020) trasmetteva dichiarazione di non interferenza in relazione alla valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione, e contestualmente trasmetteva stessa dichiarazione, mezzo pec in data 23/06/2020, all'Ente Competente.

RILEVATO che:

con la summenzionata comunicazione la società IPZS S.p.A. dichiara:

a Interferenze con aeroporti civili con procedure strumentali.

Il caso di interesse è il Settore 4 in quanto il sito della nuova centrale si trova a circa 4,3 km dall'aeroporto civile di Foggia "Gino Lisa". Il THR dell'aeroporto è 79,46 m s.l.m. da cui la quota di 109,46 m s.l.m. (THR+30 m) da non superare per non avere interferenze. La quota dei camini è di 78 m s.l.m. per cui non si rilevano interferenze.

b Non applicabile in quanto l'aeroporto "Gino Lisa" è di tipo strumentale.

c In relazione alle "AVIO ED ELISUPERFICI DI PUBBLICO INTERESSE", sono state individuate le seguenti avio ed elisuperfici con le quali, in base ai criteri di cui al capitolo C della guida, non si rilevano interferenze.

d L'intervento non prevede l'installazione di componenti di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull'acqua.

e Non si rilevano interferenze con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR.

f Il procedimento autorizzatorio non riguarda opere speciali che costituiscano potenziali pericoli alla navigazione aerea.

CONSIDERATO ancora che

alla più volte citata dichiarazione erano allegati:

- Dati aeroporto "Gino Lisa";
- Report verifica interferenza sistemi di navigazione;
- Verifica preliminare interferenze navigazione aerea Rev0_Febbraio_2015 con evidenziato il settore di riferimento per l'Aeroporto "Gino Lisa".

Pertanto considerato che la circolare Rev. Febbraio 2015 dell'ENAC per la verifica preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea prevede che "... qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo..."; si assume la dichiarazione asseverata quale assolvimento alla verifica di sussistenza di interferenze.

- R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nota prot. n. 2408 del 26/06/2020, con cui esprime parere di massima

favorevole circa la tipologia e la localizzazione delle opere interferenti, subordinando la definizione degli aspetti tecnici di dettaglio al successivo iter autorizzativo. Si fa presente sin da ora che il pozzetto esistente nei pressi della condotta fognante della quale si prevede il riutilizzo, non potrà essere adibito a pozzetto di ispezione di cui agli artt. 4.4.6 e 4.4.8 del D.M. 137/2014, in quanto non soddisfa il requisito della distanza minima dalla più vicina rotaia. Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'Autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria con opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti, a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

Per ciascuna opera da realizzare nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/80 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia), sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi.

- ANAS S.p.A., nota prot. n.440829 del 02/09/2020, con cui comunica l'impossibilità ad accedere al portale e chiede un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le Strade Statali.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società istante con nota pec del 09/02/2021 (acquisita al prot. n. 1329 del 10/02/2021) trasmetteva dichiarazione asseverata, con allegati gli elaborati planimetrici dai quali si evidenzia la insussistenza di interferenze delle opere in progetto con strade statali; e si specificava che *"... le uniche strade in prossimità dell'intervento sono la Via Leone XIII/Via di Mare; gli interventi in progetto non interessano le strade citate ma direttamente le aree dello stabilimento; le opere di connessione verranno realizzate dai distributori (Enel Snam) all'interno dei locali e spazi già esistenti senza la necessità di nuove manomissioni stradali ..."*.

Pertanto si prende atto di quanto asseverato dal tecnico incaricato dalla società IPZS S.p.A. in merito alla dichiarazione di *"... insussistenza di interferenze delle opere in progetto con strade statali ..."*:

- SNAM S.p.A., nota prot. n. 25 del 26/06/2020, con cui comunica che, sulla base della documentazione progettuale allegata al Portale della Regione Puglia, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, vi riterremo responsabili di ogni e qualsivoglia danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose,

Con riferimento all'applicazione del punto 4.9 della D.G.R. 3029/2010 si rileva che:

- la società IPZS S.p.A. dichiarava ex D.P.R. 445/2000 che *"... l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è Società per Azioni il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ..."*, allegando copia della visura camerale che conferma quanto dichiarato.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dalla società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (per brevità IPZS S.p.A.) ai sensi di quanto previsto al successivo punto 4.11 della D.G.R. 3029/2010 l'Istante non dovrà provvedere, entro centoottanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica, al deposito della fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 1208 del 28/07/2017 e D.G.R. 3029/2010 e L.R. 38 del 16 luglio 2018, la società **IPZS S.p.A. ha provveduto alla presentazione dell'istanza sul portale telematico www.sistema.puglia.it** con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 5008 in data 02/12/2019, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G., dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente la Società istante con nota pec del 23/06/2020 (acquisita al prot. n. 4510 del 23/06/2020), comunicava all'Ente Competente, di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11/06/2012 e alla data del 15/06/2020 dichiarava di *"... non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ..."*;
- con riferimento al P.P.T.R., considerato quanto riportato nel Verbale del Comitato Tecnico del 11/02/2020 secondo cui *"... l'impatto sulle componenti paesaggio e beni culturali delle varianti progettuali ..."* **sia non significativo, fatta eccezione per la sovrapposizione delle pensiline fotovoltaiche con la porzione della fascia di rispetto del Regio Tratturello Foggia – Zapponeta, escluso dal presente procedimento, si prende atto che l'impianto di cogenerazione a gas metano della potenza elettrica nominale pari a 6,1 MWe e potenza termica di 19,488 MWt**, rientra fra gli interventi di cui all'art. 89, comma 1 lett. b.2) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio V.I.A./V.Inc.A., con nota prot. n. 4120 del 25/03/2020 trasmette la determinazione Dirigenziale n. 102 del 12/03/2020 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il cui contenuto è parte integrante della presente;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio A.I.A./R.I.R., con nota prot. n. 16115 del 17/12/2020 trasmette D.D. n. 381 del 16/12/2020 con cui ai fini della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 246 del 12/05/2009 come da ultimo modificata con D.D. n. 1911/2018 della Provincia di Foggia - Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con le finalità di attuazione/ottemperanza di prescrizioni derivanti da Enti Competenti e in considerazione della Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 del Servizio V.I.A./V.Inc.A. rilasciata con D.D. n. 102 del 12/03/2020 (prot. Regionale n. 4120 del 25/03/2020) con cui si ritiene che l'intervento non sia assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, determina, fatte salve le considerazioni esposte di quantificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della D.G.R. 648/2011, le modifiche in precedenza elencate con le limitazioni e prescrizioni sopra puntualmente elencate, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 2429 del 09 marzo 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 11 D.Lgs. 115/2008 e invitava la società IPZS S.p.A. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 11/03/2021, e acquisita al prot. n. 2513 del 11/03/2021 trasmetteva:

- ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell’arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, dell’esclusione dal presente procedimento delle opere per la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche, preso atto della nota prot. n. 2429 del 09/03/2021 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un impianto di produzione di energia alimentato da **fonte tradizionale gas metano**, della **potenza elettrica nominale di 6,1 MWe, e potenza termica di 19,488 MWt**, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Foggia (FG)**, denominato “**Impianto di Cogenerazione CHP**”;
 - delle opere connesse (codice Rintracciabilità 236260786) che prevedono la realizzazione di un Trasformatore AM/MT all’interno della cabina primaria (CP) 150/20 kV denominata FOGGIA CITTA’. Tale soluzione prevede la:
 - stallo TR (qualsiasi taglia) comprensivo di opere civili;
 - trasformatore 25 MVA;
 - quadro MT tipo container DY 770 ad U;
 - montaggi elettromeccanici con 2 scomparti di linea + consegna;
 - montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto;
 - ICS – DY800;
 - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale;
- in data 11/03/2021 è stato sottoscritto dalla Società IPZS S.p.A., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 16/03/2021 al repertorio n. 023687, ha provveduto alla registrazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Istanza di comunicazione antimafia prot. n. 0110312 del 23/03/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **IPZS S.p.A.**: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di cogenerazione e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società IPZS S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica laddove necessario, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti. La Società Proponente con nota prot. n. 2057 del 10/05/2019 depositava asseverazione ex D.P.R. 380/2001 e D.P.R. 445/2000 la quale il progettista assevera che per l'intervento in progetto "... non saranno prodotte terre e rocce da scavo, in quanto l'opera in oggetto sarà ubicata in un vano tecnico esistente ...".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,

a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 11/03/2021 dalla società IPZS S.p.A..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2429 del 09/03/2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della

determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 2429 del 09/03/2021, si provvede al rilascio, alla Società IPZS S.p.A. - sede legale in Roma, in Via Salaria 691, Cod. Fisc. 00399810589 e P.IVA 00880711007, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 115 del 30/05/2008, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, della D.G.R. 1208 del 28/07/2017; della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e della L.R. n. 38 del 16/07/2018, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia alimentato da **fonte tradizionale gas metano, della potenza elettrica nominale di 6,1 MWe, e potenza termica di 19,488 MWt**, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di **Foggia (FG)**, denominato **"Impianto di Cogenerazione CHP"**;
- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 236260786) che prevedono la realizzazione di un Trasformatore AM/MT all'interno della cabina primaria (CP) 150/20 kV denominata FOGGIA CITTA'. Tale soluzione prevede la:
 - stallo TR (qualsiasi taglia) comprensivo di opere civili;
 - trasformatore 25 MVA;
 - quadro MT tipo container DY 770 ad U;
 - montaggi elettromeccanici con 2 scomparti di linea + consegna;
 - montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto;
 - ICS – DY800;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte tradizionale;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società IPZS S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte tradizionale di tipo cogenerativo di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio A.I.A./R.I.R., con nota prot. n. 16115 del 17/12/2020 trasmette D.D. n. 381 del 16/12/2020 con cui ai fini della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 246 del 12/05/2009 come da ultimo modificata con D.D. n. 1911/2018 della Provincia di Foggia - Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con le finalità di attuazione/ottemperanza di prescrizioni derivanti da Enti Competenti e in considerazione della Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 del Servizio V.I.A./V.Inc.A. rilasciata con D.D. n. 102 del 12/03/2020 (prot. Regionale n. 4120 del 25/03/2020) con cui si ritiene che l'intervento non sia assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, determina, fatte salve le considerazioni espresse di quantificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della D.G.R. 648/2011, le modifiche in precedenza elencate con le limitazioni e prescrizioni sopra puntualmente elencate, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente

provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata pari alla vita utile dell'impianto, dalla data di entrata in esercizio per le opere a carico della Società, e comunque non superiore ad anni venti eventualmente prorogabili;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi (ex art. 11 c. 8 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.).

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012 e s.m.i.). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previo deposito presso la struttura territorialmente competente dei calcoli statici delle opere in cemento armato, come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme

vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui all'Atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 25/09/2018 e acquisito al repertorio n. 021166 del 27/09/2018.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 30 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Foggia (FG);
 - o alla Società IPZS S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore**